

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco	TIRELLI	Presidente
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Alberto	GIUSTI	Componente effettivo
dott. Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato
dott. Luigi	MANCUSO	Componente supplente



DECISIONE

Premesso che:

1. Con provvedimenti del 30 gennaio 2018 l'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 1, relativamente all'elezione alla Camera dei deputati, ha rilevato che le liste dei candidati con il contrassegno Rinascimento Sgarbi MIR, collegi plurinominali nn. 2) e 3), sono state presentate da Gerardo Meridio, che non risultava essere tra i rappresentanti, effettivo o supplente, designati dal partito o gruppo politico, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno con nota del 26 gennaio 2018 n. 15600/EP/13, pervenuta il 27 gennaio 2018. Pertanto, considerato che non erano più necessarie ulteriori verifiche e valutazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale ha disposto la ricusazione della lista.

2. Con successivo provvedimento del 31 gennaio 2018 il medesimo ufficio, preso atto che, alle ore 12,45 di quello stesso giorno, Gerardo Meridio ha presentato documentazione circa il suo ruolo di capo della forza politica e designatario dei delegati a presentare le liste, ha deliberato di non riesaminare i provvedimenti di ricusazione, per il combinato disposto degli artt. 17 e 22 DPR n. 361/1957.

3. Avverso tali provvedimenti ricorre Gerardo Meridio, adducendo di essere pienamente legittimato alla presentazione delle liste, quale segretario





nazionale del movimento politico in questione, e quindi, di per se stesso, legittimato a compiere da solo tutte le operazioni pre-elettorali in luogo dei soggetti delegati. Richiama a tal fine la documentazione prodotta il 31 gennaio dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. L'Ufficio contro-deduce, affermando che la riconsunzione è dipesa dal fatto, rimasto incontestato, che il predetto Gerardo Meridio non risulta tra le persone delegate a presentare le suddette liste, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno.

4.1 Osserva infatti che, per legge, la designazione dei delegati, incaricati di effettuare il deposito delle liste, è obbligatoria e non meramente facoltativa e che è la stessa legge elettorale a disporre espressamente la riconsunzione delle liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno. Rileva, in proposito, che la ragione giustificativa di tale assetto normativo sia quella di garantire certezza circa le persone che possono presentare le liste dei candidati, sottraendo tale adempimento ad eventuali iniziative contrastanti o postume, eventualmente anche del designante. Aggiunge, infine, che corrobora tale conclusione la mancata previsione della possibilità di una revoca della designazione dei delegati e la previsione, invece, della nomina di altri rappresentanti supplenti per l'ipotesi di eventuale impedimento dei delegati stessi.

4.2 Stigmatizza, sotto altro profilo, che documenti asseritamente dimostrativi della qualità di designante in capo a Gerardo Meridio sono stati depositati alle ore 12,45 del 31 gennaio 2018 e, dunque, oltre il termine delle ore 12,00, previsto dal terzo comma dell'art. 22 del citato DPR.

4.3 Peraltro l'Ufficio, avendo ritenuto dirimenti tali considerazioni e superfluo l'esame degli ulteriori vizi delle liste, evidenzia che: a) il contrassegno riportato sulle liste non corrisponde a quello definitivo depositato presso il Ministero dell'interno, ma a quello provvisorio, successivamente sostituito dal nuovo, contrassegnato con il numero 56, giusta decisione dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione n. 1 del 27 gennaio 2018; b) alcuni degli elenchi dei sottoscrittori depositati in allegato alle liste non indicano né il collegio per il quale le sottoscrizioni sono presentate né i nomi dei candidati e si riferiscono all'elezione del Senato.



Ritenuto che:

1. Per esigenze di certezza giuridica e di celerità delle operazioni preelettorali l'art. 17, co.1, DPR n. 361/1957, per la Camera, dispone che i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, coloro che sono incaricati di depositare le liste dei candidati con quel contrassegno presso i singoli Uffici centrali circoscrizionali (Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, cap.5). Lo stesso comma prescrive che la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati nei collegi plurinominali e i relativi documenti presso i rispettivi uffici centrali circoscrizionali, deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno. Per ogni circoscrizione devono essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico. Di ogni rappresentante deve essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita, per evitare ogni possibile contestazione al momento della presentazione delle liste dei candidati presso i singoli Uffici. La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto, autenticato da un notaio, per tutte le circoscrizioni (art. 17, co.1, periodo 2°, DPR cit.). Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la rispettiva circoscrizione e provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale se la designazione dei rappresentanti comprende il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste (art. 18-bis, co. 2, periodo 3°, DPR cit.). La comunicazione è effettuata ai predetti Uffici in tempo utile affinché gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati (art.17, co.1, periodo 3°, DPR cit.). Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto



la possibilità che i partiti o gruppi politici possano designare altri rappresentanti supplenti (art. 17, co.2, DPR cit.).

2. Ne deriva che "la presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO**, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.p.r. n. 361/1957" (Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, § 7.1). In sintesi la legge elettorale devolve la presentazione delle liste, in via esclusiva, ai soli soggetti all'uopo specificamente designati dal movimento politico e indicati al Ministero dell'interno, valendo in proposito le considerazioni già svolte dall'Ufficio centrale circoscrizionale (v. sopra § 4.1). La ragione giustificativa di tale assetto normativo è proprio quella di garantire certezza circa le persone che possono presentare le liste dei candidati, sottraendo tale adempimento a eventuali iniziative contrastanti o postume.

3. Il rilievo assorbente delle suesposte osservazioni comporta, di per se stesso, il rigetto del ricorso, in disparte gli ulteriori e fondati rilievi contenuti nelle contro-deduzioni dell'Ufficio (v. sopra § 4.3).


P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in premessa.


Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI


Luigi Ferraj - Ferraj
Alfredo
Alfredo



Depositato in Segreteria
oggi 
D'URSO DANIELA GIUSEPPINA
CANCELLIERE - B3